



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2010
COM(2010) 239 definitivo

2010/0135 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1° gennaio 1999. La Danimarca e il Regno Unito, essendosi avvalsi delle rispettive clausole di "opt-out", non sono stati oggetto di valutazione formale da parte del Consiglio. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal Consiglio "Stati membri con deroga". Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. I paesi che sono entrati nell'Unione europea il 1° maggio 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo 4 del relativo atto di adesione. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2007. La Bulgaria e la Romania, che sono entrate nell'Unione europea il 1° gennaio 2007, sono diventate Stati membri con deroga a norma dell'articolo 5 del relativo atto di adesione. Il 10 luglio 2007 il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2008. L'8 luglio 2008 il Consiglio ha deciso che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2009.

L'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "il trattato") prevede che almeno una volta ogni due anni ovvero su richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscano al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione può presentare al Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, una proposta di decisione per abrogare la deroga degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie.

Le precedenti relazioni periodiche sulla convergenza della Commissione e della BCE sono state adottate nel maggio 2008. La Danimarca e il Regno Unito non hanno espresso il desiderio di adottare l'euro. Pertanto, la valutazione di convergenza del 2010 riguarda i seguenti nove Stati membri con deroga: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, e Svezia.

La relazione di convergenza 2010 della Commissione è stata adottata dal Collegio il 12 maggio 2010, mentre la BCE ha adottato la propria in data 12 maggio. Le relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni esaminano anche la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza e tengono conto di diversi altri fattori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato.

Nella relazione di convergenza, la Commissione conclude che tra gli Stati membri esaminati soltanto l'Estonia soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro.

Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio qui allegata che abolisce la deroga dell'Estonia a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Si tengono regolarmente discussioni con gli Stati membri sui vari aspetti delle sfide della politica economica in seno al comitato economico e finanziario e nell'ambito dell'ECOFIN/Eurogruppo. Si tratta in particolare di discussioni informali su questioni specificamente rilevanti per la preparazione di una futura adesione all'area dell'euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Il dialogo con gli studiosi e altri gruppi interessati si svolge nel contesto di conferenze/seminari e su una base ad-hoc.

Gli sviluppi economici nell'area dell'euro e negli Stati membri sono valutati nell'ambito delle varie procedure di coordinamento e sorveglianza della politica economica (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel contesto del monitoraggio e delle analisi che la Commissione realizza regolarmente degli sviluppi in un paese specifico o nell'area nel suo insieme (in particolare le previsioni, le pubblicazioni periodiche i contributi per il comitato economico e finanziario e l'ECOFIN/Eurogruppo). Di conseguenza, in base al principio di proporzionalità e in linea con la pratica del passato, la Commissione propone di non svolgere una valutazione formale dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica per la presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, che stabilisce la procedura per una decisione del Consiglio sull'adozione dell'euro e l'abrogazione della deroga negli Stati membri interessati.

Il Consiglio decide su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, dopo dibattito in seno al Consiglio europeo e dopo aver ricevuto una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

3.3. Scelta dello strumento giuridico

Lo strumento della decisione è l'unico strumento giuridico adeguato in base all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2010/xxxx (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

vista la relazione della Commissione¹,

vista la relazione della Banca centrale europea²,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro,

considerando quanto segue:

- (1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria (in prosieguo: "l'UEM") è iniziata il 1° gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1° gennaio 1999³.
- (2) Con la decisione 2000/427/CE⁴ il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE⁵ il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE⁶ e 2007/504/CE⁷ il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni

1

2

3 Decisione 1998/317/CE (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).

4 GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

5 GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

6 GU L 186 del 18.7.2007, pag. 19.

7 GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE⁸ il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro.

- (3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE) il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato CE e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "il trattato").
- (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003⁹, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005¹⁰, la Bulgaria e la Romania beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato.
- (5) La Banca centrale europea (in appresso: "la BCE") è stata istituita il 1° luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997¹¹, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria¹².
- (6) La procedura per l'abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato. Le relazioni periodiche sulla convergenza più recenti della Commissione e della BCE sono state adottate nel maggio 2010.
- (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo: "gli Statuti del SEBC e della BCE"). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della

⁸ GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.

⁹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

¹⁰ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

¹¹ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

¹² GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21. Accordo modificato con l'accordo del 14 dicembre 2007 (GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7).

compatibilità della legislazione dell'Estonia con gli articoli 130 e 131 del trattato e gli statuti del SEBC e della BCE.

- (8) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza di cui all'articolo 140 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati¹³. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato a marzo 2010, il valore di riferimento dell'inflazione è stato calcolato all'1,0%, con Portogallo, Estonia e Belgio che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi di inflazione rispettivamente a -0,8%, -0,7% e -0,1 %. Nelle attuali circostanze economiche caratterizzate da un forte shock negativo comune, in cui un numero significativo di paesi affrontano episodi di tassi di inflazione negativi, sembra giustificato escludere dall'elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso medio d'inflazione differisce nettamente dalla media dell'area euro (0,3% nel marzo 2010) – in linea con il precedente della relazione di convergenza del 2004 – , poiché tali paesi non possono essere ragionevolmente inseriti fra i paesi che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi e includendoli si influirebbe fortemente sul valore di riferimento, rendendo l'applicazione del criterio meno equo. Per marzo 2010, tale ragionamento conduce all'esclusione dell'Irlanda, che è il solo paese il cui tasso d'inflazione medio su dodici mesi (a -2,3% nel marzo 2010) si differenziava nettamente rispetto a quello dell'area dell'euro e degli altri Stati membri, soprattutto a causa del forte rallentamento economico.¹⁴
- (9) A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza, allegato al trattato, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato significa che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

¹³ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁴ Per quanto riguarda i risultati, tale approccio è altresì coerente con ciò che è avvenuto nel 2004 allorché la Lituania aveva un tasso medio d'inflazione a 12 mesi inferiore di 2,3 punti percentuali rispetto a quello dell'area dell'euro ed era stata esclusa dall'elenco dei paesi con i migliori risultati.

- (10) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza allegato al trattato, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro. Dal 1° gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 23 aprile 2010.
- (11) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza, allegato al trattato, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino del trattato, significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. L'Estonia, che era uno degli Stati membri con i risultati migliori in termini di stabilità dei prezzi nel marzo 2010, non dispone di obbligazioni di Stato di riferimento a lungo termine armonizzate, né di titoli comparabili che possano essere utilizzati per calcolare il valore di riferimento. Di conseguenza, conformemente al testo del protocollo (che menziona i "tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi") per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali degli altri due Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su questa base, il valore di riferimento per il periodo di un anno che termina a marzo 2010 è stato del 6,0%, la media dei tassi d'interesse del Portogallo (4,2%) e del Belgio (3,8%).
- (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza, allegato al trattato, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati per l'elaborazione della presente proposta. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1° aprile 2010, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
- (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dall'Estonia nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:
- a) la legislazione nazionale estone, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 del trattato e con gli statuti SEBC/BCE;

- b) per quanto riguarda il rispetto da parte dell'Estonia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato:
- il tasso medio di inflazione dell'Estonia nei dodici mesi fino a marzo 2010 è stato di -0,7%, ossia inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe restare al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi;
 - l'Estonia non è oggetto di una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo; il suo disavanzo di bilancio nel 2009 è pari all'1,7% del PIL;
 - l'Estonia fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 28 giugno 2004; nel biennio terminato il 23 aprile 2010, la corona estone non ha subito gravi tensioni e non si è registrata alcuna differenza in relazione alla sua parità centrale all'interno dell'ERM II dal momento della sua partecipazione al meccanismo;
 - dato il basso livello di debito pubblico lordo dell'Estonia, non sono disponibili obbligazioni statali a lungo termine o titoli analoghi da utilizzare come riferimento per valutare la sostenibilità della convergenza quale risulta dai tassi di interesse a lungo termine. La percezione del rischio sui mercati finanziari per quanto riguarda l'Estonia si è accresciuta all'apice della crisi, ma la sua evoluzione nel periodo di riferimento e una valutazione più globale della durabilità della convergenza, tenuto conto in particolare del fatto che l'Estonia persegue politiche prudenti, supporterebbe una valutazione positiva del rispetto da parte dell'Estonia del criterio dei tassi d'interesse a lungo termine;
- (c) alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che l'Estonia soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. La deroga nei confronti dell'Estonia, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente